

Ai Sigg.
CLIENTI
LORO SEDI

Reggio Emilia, 20 maggio 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 12/2024

ASSISTENZA FISCALE 2024 **Procedure per la ricezione dei modelli 730-4 mediante flusso telematico e conseguenti conguagli da parte dei sostituti d'imposta**

Le modalità e i termini di trasmissione ai sostituti d'imposta dei modelli 730-4, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, possono essere sintetizzati come segue:

- i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale che hanno elaborato i modelli 730 devono comunicare il risultato contabile degli stessi mediante i modelli 730-4 direttamente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica;
- l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d'imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni o compensi erogati;
- tutti i sostituti d'imposta devono ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730/4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Per ricevere tali dati telematicamente dall'Agenzia delle Entrate, nei casi previsti, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia stessa l'indirizzo telematico su cui ricevere i dati relativi ai risultati contabili dei 730/4 al fine di ottenere la registrazione nell'apposito elenco. La comunicazione può essere fatta direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, mediante la compilazione del "Quadro CT" (prima comunicazione) della Certificazione Unica 2024 ovvero mediante il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (comunicazione variazioni – Quadro "CSO");
- i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati invieranno i modelli 730-4 direttamente ai sostituti d'imposta se non risultano inseriti nel predetto elenco.

La suddetta procedura di comunicazione dei modelli 730-4 si applica:

- a tutti i sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Italia;
- ai modelli 730 elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- ai modelli 730 precompilati inviati autonomamente dal contribuente.

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO IN BUSTA PAGA

Ai sensi del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019, la data finale di presentazione della dichiarazione dei modelli 730/2024 è fissata al 30 settembre 2024 con effetti sui termini di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta (datori di lavoro).

Subordinatamente ai tempi di avvio della procedura da parte del soggetto che predispone la dichiarazione, i sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione anziché, come nella precedente formulazione della norma, sulle retribuzioni di "competenza" del mese di luglio. Limitatamente alla "partenza" dei conguagli, si è quindi passati da un criterio fisso e predeterminato (retribuzioni di luglio) ad un criterio mobile dipendente dal momento in cui il sostituto d'imposta riceve il prospetto 730-4. Ne deriva che se il modello 730-4 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di giugno, le operazioni di conguaglio dovranno essere contabilizzate entro la retribuzione di competenza di luglio; se il modello 730-4 è ricevuto dal sostituto d'imposta nel mese di luglio, le operazioni di conguaglio dovranno essere contabilizzate entro la retribuzione di competenza di agosto e così via.

2

OPERAZIONE DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DEBITI D'IMPOSTA

La regola sui tempi di liquidazione e versamento dei debiti d'imposta non cambia rispetto al passato: il sostituto ripartisce il debito risultante dal 730-4 in un numero di rate in base alla scelta effettuata dal contribuente, fermo restando che l'ultima rata deve cadere, al più tardi, nel mese di novembre (Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2012, n.15/E).

Il tempo limite per le liquidazioni in busta paga dei modelli 730/2024 resta inalterato, infatti le operazioni potranno protrarsi al massimo fino al 16 gennaio 2025.

RICEZIONE DI MODELLI 730-4 NON CONGUAGLIABILI

Il sostituto d'imposta che riceve, anche in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, un Mod. 730-4 "ordinario" di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve restituire telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ricevuto, **entro il quinto giorno lavorativo successivo**, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

In caso di Mod. 730-4 "precompilato" è invece previsto che il sostituto d'imposta comunichi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Al riguardo, si precisa che il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del Mod. 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione del modello 730.

NOVITA' A PARTIRE DALLA CAMPAGNA DICHIARATIVA 2024 (MOD. 730 CON LIQUIDAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

Il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» cosiddetto “decreto adempimenti”, a partire dalla campagna dichiarativa 2024, ha stabilito l'estensione della facoltà di presentazione della dichiarazione 730 con liquidazione diretta da parte dell'Agenzia delle Entrate anche qualora sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, potendo andare a regolamentare direttamente il rapporto debitorio, ovvero creditorio. Questa possibilità rappresenta una novità, in quanto finora era concessa solo ai contribuenti privi di un sostituto d'imposta.

Tale modalità di presentazione a liquidazione diretta (in presenza o meno di sostituto d'imposta) è consigliata per i contribuenti che in genere non riescono a percepire in busta paga tutto il rimborso dal datore di lavoro per incapacienza nelle ritenute operate, ovvero per i contribuenti che si vedono attribuire il rimborso in piccole rate nell'arco di svariati mesi al fine di rendere più immediato il controllo della cifra complessiva rimborsata.

Pertanto suggeriamo ai nostri Clienti dell'Ufficio Paghe di valutare con i propri dipendenti, che versano in situazioni simili, l'adesione a questa modalità di presentazione a liquidazione diretta, che potrebbe anche portare a percepire, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il relativo rimborso in tempi più celeri.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'argomento trattato, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Margherita Croci

